



**DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
n. 32 del giorno 02/04/2026**

OGGETTO: POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA E DELLO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE - ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL VULTURE E I COMUNI DI RIONERO IN VULTURE E ATELLA – APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE ex art. 15 l. n. 241/1990-

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTA** la L.R. 47/97 che disciplina l'istituzione di Parchi e Riserve naturali in Basilicata;
- VISTA** la L.R. n. 28 del 20/11/2017 con la quale è stato istituito il "PARCO NATURALE REGIONALE DEL VULTURE";
- VISTO** il D.P.G.R. n. 10 del 23/01/2018 con il quale è stata nominata la Comunità del Parco Naturale Regionale del Vulture;
- VISTO** lo Statuto dell'Ente Parco Naturale Regionale del Vulture;
- VISTO** il D.P.G.R. n. 202500291 del 03/12/2025 con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Ente Parco Naturale Regionale del Vulture nella persona dell'Ing. Giovanni Di Bello;
- CONSIDERATO** che il Commissario Straordinario esercita, a norma del citato D.P.G.R., le funzioni di gestione dell'Ente;
- VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti strumentali;
- VISTA** la L. R. n. 53 del 23 dicembre 2025 avente ad oggetto: "*Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio della Regione Basilicata e dei suoi organismi ed entri strumentali per l'esercizio finanziario 2026*" pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 68 (Speciale) del 23 dicembre 2025 che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio dell'Ente Parco Naturale Regionale del Vulture;
- VISTO** il decreto del Commissario Straordinario dell'Ente Parco n. 1 del 5/01/2026 che ha recepito la succitata L.R. n.53 del 23 dicembre 2025 e ha autorizzato la gestione dell'Ente in regime di esercizio provvisorio, nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti dalla normativa vigente in materia contabile;
- VISTO** il Decreto del Commissario Straordinario n.2 del giorno 13/01/2026, avente ad oggetto: "*Modifica Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 28 del 22/05/2024 come modificata dalla Deliberazione n. 18 del 19/05/2025 -Attribuzione competenze per materie – Responsabile Unico del Progetto (RUP), ex art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e Responsabile del Procedimento ex artt. 4 e segg. della L. 241/1990*";
- DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90 è nominato Responsabile del Procedimento il dipendente arch. Leonardo Cloroformio, il quale dichiara ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/90 l'assenza di cause di conflitto di interesse con il provvedimento in corso di adozione;



PREMESSO che l'area del Vulture riveste caratteri di preminente interesse naturalistico, paesaggistico e ambientale, la cui conservazione rappresenta una priorità strategica per la Regione Basilicata e per gli Enti locali interessati e rappresenta, altresì, un fondamentale attrattore turistico culturale la cui valorizzazione è altrettanto prioritaria per la Regione Basilicata e gli enti locali interessati;

“ che l'Ente Parco Regionale del Vulture è stato istituito proprio al fine di gestire l'area del Vulture secondo principi di tutela del territorio, della biodiversità, degli habitat naturali e del paesaggio, promuovendo uno sviluppo sostenibile, valorizzando turismo, agricoltura e prodotti locali e organizzando attività educative e culturali per il pubblico;

“ che l'avvio della stagione primaverile/estiva fa registrare, all'interno dell'area del Parco Naturale Regionale del Vulture, un rilevante afflusso turistico – soprattutto nelle aree dei laghi di Monticchio - che necessita di una precisa e puntuale gestione al fine di evitare possibili disagi e criticità soprattutto alla circolazione veicolare e pedonale;

“ che l'Ente Parco Regionale del Vulture, non disponendo di proprio personale interno addetto al controllo del territorio di competenza, per far fronte a questa necessità procede all'affidamento del servizio ad Associazioni del terzo settore ma ciò si è rivelato non sufficiente tanto che negli anni precedenti, si è avvalso della collaborazione di alcuni Comuni ricadenti nell'area del Parco per la gestione associata dei servizi di Polizia Locale;

“ che tale collaborazione ha dato esiti positivi permettendo di contenere le criticità sopra evidenziate e, pertanto, sarebbe opportuno attivare anche per l'annualità 2026 queste forme di collaborazione che possano consentire di fronteggiare i possibili disagi che una massiccia affluenza turistica può causare alla circolazione veicolare e pedonale;

DATO ATTO che la questione di potenziare il servizio di sorveglianza nell'area di maggiore affluenza turistica del vulture è stata affrontata in incontri e tavoli tecnici appositamente istituiti presso la Presidenza della Giunta della Regione Basilicata (incontro del 16 marzo 2026), presso il Comitato Provinciale per l'ordine e la Sicurezza Pubblica del 25 marzo 2026 (riunione del 25 marzo 2026) e presso la Questura di Potenza (tavolo tecnico del 30 marzo 2026);

CONSIDERATO che la gestione associata dei servizi di polizia locale consente maggiore efficienza, economicità ed efficacia nell'azione amministrativa e la cooperazione tra enti pubblici rappresenta uno strumento idoneo per il raggiungimento di obiettivi comuni di sicurezza e tutela ambientale;

“ che lo strumento amministrativo più idoneo per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune è individuato in un "Accordo tra Pubbliche amministrazioni" così come previsto e disciplinato dall'art. 15 della L. n. 241/1990 che specificatamente prevede: *"...le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*.;

CONSIDERATO che i Comuni di Rionero in Vulture e di Atella si sono resi disponibili a mettere a disposizione il proprio personale di Polizia Locale per i servizi di viabilità e di polizia Stradale limitatamente ai territori dei laghi di Monticchio e aree limitrofe;

“ che all'uopo è stato concordato un accordo che disciplini in modo organico ed efficiente la predetta forma di collaborazione,

CONSIDERATO che l'Ente Parco Regionale del Vulture si è reso disponibile a farsi carico degli oneri finanziari relativi alle ore di straordinario/incentivi da riconoscere al personale della Polizia Locale impiegato nello svolgimento dei servizi di cui allo stipulando accordo di collaborazione e che,



PARCO NATURALE
REGIONALE DEL
VULTURE

d'altra parte, i Comuni interessati si sono impegnati a farsi carico degli oneri finanziari legati all'utilizzo dei mezzi di servizio per le attività da espletarsi;

- DATO ATTO per quanto innanzi che la spesa complessiva ammonta, in via presuntiva, ad € 22.000,00 e che trova copertura finanziaria sul capitolo di bilancio U01751 impegno 202500201;
- VISTO lo schema di Accordo ex art. 15, legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., condiviso con i Comuni di Rionero in Vulture e Atella ed allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- RITENUTO di dover procedere all'approvazione del suddetto schema di accordo di collaborazione tra l'Ente Parco Regionale del Vulture e Comune di Rionero in Vulture e Comune di Atella;

TUTTO CIO' PREMESSO

DECRETA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare lo schema di Accordo avente ad oggetto: "**Accordo di Collaborazione per il potenziamento dei servizi di sorveglianza – anno 2026**", condiviso con i Comuni di Rionero in Vulture e Atella ed allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (All. A);
3. di far fronte alla spesa derivante dal presente Accordo mediante le risorse disponibili sul capitolo di bilancio U01751 impegno 202500201;
4. di notificare il presente provvedimento ai Comuni di Rionero in Vulture e Atella;
5. di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza se sussistenti;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto in Amministrazione Trasparente a norma degli artt. 20 e 27 del D.lgs. N. 36/2023 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa sono depositati presso l'Ente Parco che ne curerà la conservazione nei modi di Legge.

Il presente Decreto avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ing. Giovanni Di Bello

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

L'ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL VULTURE

e

I COMUNI DI RIONERO IN VULTURE E ATELLA

per il potenziamento dei servizi di sorveglianza e per lo svolgimento associato dei servizi di polizia locale, limitatamente ai servizi di viabilità e di polizia stradale, nel corso dell'anno 2026 nelle aree dei Laghi di Monticchio.

Premesso che

- l'area del Vulture costituisce un ecosistema di preminente interesse naturalistico, paesaggistico e ambientale, la cui conservazione rappresenta una priorità strategica per la Regione Basilicata e per gli Enti locali interessati;
- il territorio del Parco presente specifici aspetti di criticità ambientale ed è caratterizzato da una peculiare vulnerabilità biologica, fattori che impongono l'adozione di rigorose misure di salvaguardia, in particolare durante i periodi di massima pressione antropica;
- l'avvio della stagione primaverile determina, per l'area del Parco Naturale Regionale del Vulture, un incremento progressivo e particolarmente rilevante dell'afflusso turistico che potrebbero causare disagi e criticità alla circolazione veicolare e pedonale;
- al fine di prevenire o quantomeno contenere i disagi o le criticità sopra evidenziati e per garantire una corretta disciplina della circolazione stradale veicolare e pedonale nell'area dei Laghi di Monticchio, nel periodo in questione si rende opportuna quanto necessaria una maggiore presenza di operatori di Polizia Locale appartenenti ai Comuni interessati;
- l'Ente Parco Regionale del Vulture non dispone al momento di proprio personale interno addetto al controllo del territorio di competenza;
- negli anni scorsi, è stata già sperimentata positivamente la collaborazione con i Comuni di Rionero in Vulture e di Atella per la gestione associata dei servizi di Polizia Locale, limitatamente ai servizi di viabilità e di polizia stradale, espletati nella località turistica dei Laghi di Monticchio ed aree limitrofe;
- alla luce di quanto sopra, l'Ente Parco Regionale del Vulture e i Comuni di Rionero in Vulture e Atella intendono cooperare tra di loro per lo svolgimento associato dei servizi di Polizia Locale di competenza, come già avvenuto proficuamente nel recente passato, al fine di garantire una maggiore presenza di Agenti di Polizia Locale nelle aree dei Laghi di Monticchio;
- l'Ente Parco Regionale del Vulture si è reso disponibile a farsi carico degli oneri finanziari relativi alle ore di straordinario/incentivi da riconoscere al personale della Polizia Locale impiegato nello svolgimento dei servizi di cui al presente accordo di collaborazione e che, d'altra parte, i Comuni interessati si sono impegnati a farsi carico degli oneri finanziari legati all'utilizzo dei mezzi di servizio per le attività di cui trattasi;

Richiamati:

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, rubricato "Accordi fra Pubbliche Amministrazioni", secondo il quale le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare

lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- l'art. 34 dello Statuto del Parco del Vulture che disciplina le funzioni di sorveglianza nel territorio dell'area protetta, prevedendo forme di collaborazione con gli Enti locali;

- l'art. 4 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 "Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale (Locale)", nel quale è stabilito che, per rinforzare i Servizi/Corpi di Polizia Locale in particolari occasioni eccezionali sono ammesse missioni esterne, previa esistenza di appositi accordi tra le Amministrazioni interessate;

- l'art. 5, rubricato "Servizio di Polizia Locale", della Legge Regionale Basilicata 29 dicembre 2009, n. 41 "Polizia Locale e Politiche di Sicurezza Urbana", nel quale è previsto che i Comuni che non siano nelle condizioni di rispettare la dotazione organica minima, come prevista per legge, hanno facoltà di costituire un Corpo o Servizio associato di Polizia Intercomunale, all'uopo avvalendosi delle forme associative e di cooperazione previste dal Capo V del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; e che, inoltre, le Amministrazioni possono avvalersi di altre forme di collaborazione, contemplate dalla legislazione vigente, per la gestione del servizio di Polizia Locale e/o nuclei specialistici intercomunali;

- la Direttiva del Dipartimento della Protezione Civile (nota n. 5300 del 13.12.2012) concernente gli "indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle ODV all'attività di protezione civile", la quale testualmente recita: «... la realizzazione di eventi che seppure circoscritti al territorio di un solo comune, o di sue parti, possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione dell'eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga possono richiedere l'attivazione, a livello comunale, del piano di protezione civile, con l'attivazione di tutte o parte delle funzioni di supporto in esso previste e l'istituzione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.). In tali circostanze è consentito l'impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, che potranno essere chiamate a svolgere i compiti ad esse affidati nella summenzionata pianificazione comunale, ovvero altre attività specifiche a supporto dell'ordinaria gestione dell'evento, su richiesta dell'Amministrazione Comunale ... L'attivazione del piano comunale di protezione civile e l'istituzione del C.O.C. costituiscono il presupposto essenziale in base al quale l'Amministrazione Comunale può disporre l'attivazione delle organizzazioni iscritte nell'elenco territoriale ed afferenti al proprio comune nonché, ove necessario, avanzare richiesta nell'ambito regionale per l'autorizzazione di altre organizzazioni provenienti dall'ambito regionale ...»

Viste

- le intese raggiunte nell'incontro presso la Presidenza della Giunta Regionale tenutosi in data 16 marzo 2026, la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 25 marzo 2026 e il Tavolo Tecnico presso la Questura di Potenza del 30 marzo 2026;

L'anno 2026, il giorno ____ del mese di _____, in _____

TRA LE PARTI

- **DI BELLO Giovanni** che interviene nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente Parco Naturale Regionale del Vulture, con sede in Atella (PZ), Corso Papa Giovanni XXIII c/o Biblioteca Comunale, codice fiscale 96088740764, in qualità di Commissario Straordinario dell'Ente Parco Naturale Regionale del Vulture;

e

- **DI NITTO Mario** che interviene nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Rionero in Vulture, con sede in Rionero in Vulture (PZ), Via Raffaele Ciasca n. 8, codice fiscale 85000990763, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto;

- **TELESCA Giuseppe Donato** che interviene nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Atella, con sede in Atella (PZ), Piazza Matteotti n. 1, codice fiscale 85001130765, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto accordo di collaborazione

Oggetto del presente accordo è lo svolgimento associato, in via temporanea, tra l'Ente Parco Naturale Regionale del Vulture e i Comuni di Rionero in Vulture e Atella delle funzioni di Polizia Locale, nel corso dell'anno 2026, in occasione di festività ricorrenti e dello svolgimento di manifestazioni pubbliche già programmate, limitatamente ai servizi di viabilità e di Polizia Stradale e limitatamente ai territori dei Laghi di Monticchio e aree limitrofe, attraverso l'impiego congiunto e ottimale delle risorse personali e strumentali già in dotazione al Comune di Rionero in Vulture e Atella, uniformando a tal fine comportamenti e metodologie di intervento, nei modi e nei limiti stabiliti dalla Legge e dal presente accordo.

Art. 2

Finalità accordo di collaborazione

Le parti cooperano per assicurare la regolare fruizione del patrimonio naturale, la gestione dei flussi (veicolari e pedonali); la gestione delle aree di parcheggio e dei punti di accesso; l'assistenza alla popolazione, prevenendo altresì l'abbandono di rifiuti e garantendo il pronto intervento informativo e di soccorso.

Art. 3

Principi

Lo svolgimento delle funzioni oggetto del presente accordo di collaborazione, nei limiti innanzi indicati, deve essere improntato ai seguenti principi generali:

- economicità, efficienza ed efficacia del servizio;
- miglioramento e distribuzione ottimale del servizio sul territorio;
- razionalizzazione dell'impiego del personale in relazione alle esigenze del territorio e massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
- rapida risoluzione di contrasti e di difficoltà interpretative;
- costante innovazione tecnologica delle dotazioni messe a disposizione tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, per assicurare tempestività ed efficacia, nonché per migliorare l'attività di programmazione e di controllo;
- uniformità delle procedure amministrative e della modulistica nelle materie di competenza del servizio di Polizia Locale oggetto del presente accordo di collaborazione.

Art. 4

Ambito territoriale e modalità di svolgimento

L'ambito territoriale del presente accordo di collaborazione è individuato, ai sensi della Legge 7 marzo 1986 n. 65, nel territorio di competenza degli Enti aderenti al presente accordo, limitatamente ai territori dei Laghi di Monticchio ed aree limitrofe. Atti e accertamenti relativi ai servizi gestiti in collaborazione sono formalizzati quali atti della struttura competente per materia del Comune di appartenenza del personale operante.

Gli addetti alla Polizia Locale dei Comuni aderenti sono pertanto autorizzati a svolgere le funzioni in questione sul territorio appartenente ai Comuni coinvolti per l'attuazione dei servizi e dei compiti assegnati, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- gli stessi devono indossare la propria uniforme di servizio e i segni distintivi dell'Organo di appartenenza;
- gli stessi sono autorizzati al porto e trasporto dell'arma in dotazione sull'intero territorio dei Comuni aderenti, previa comunicazione preventiva all'U.T.G. – Prefettura di Potenza come per legge;
- gli addetti alla Polizia Locale impiegati in servizio sul territorio interessato dal presente accordo di collaborazione sono sottoposti di volta in volta agli Organi del Comune territorialmente competente e nel quale si trovano ad operare e gli eventuali relativi proventi sanzionatori saranno accreditati in ogni caso al Comune di appartenenza degli agenti accertatori;

Art. 5

Piano organizzativo, risorse umane e beni strumentali

Ciascun Comune si impegna a trasmettere all'Ente Parco un piano dettagliato con turnazioni previste, coperture orarie, numero di operatori impiegati, stima dei costi ed eventuali criticità.

Tutto il personale di Polizia Locale dipendente degli Enti aderenti, per tutta la durata del presente accordo di collaborazione, conserva la propria dipendenza dal Comune nel quale è organicamente inserito.

I mezzi, gli arredi e i materiali utilizzabili per lo svolgimento in collaborazione dei servizi e delle funzioni di Polizia Locale sono quelli già in dotazione ai Comuni aderenti.

Nello svolgimento dei servizi di cui trattasi vengono impiegati gli automezzi e le attrezzature di proprietà dei singoli Comuni.

Art. 6

Oneri finanziari

L'Ente Parco si impegna a rimborsare ai Comuni i soli oneri relativi alle prestazioni di lavoro straordinario/incentivi effettivamente rese dal personale della Polizia Locale, così come risultanti dalla documentazione relativa al calendario delle giornate prestate (Allegato A) trasmessa mensilmente per ciascun Comune dal referente di cui al successivo articolo. L'Ente Parco Regionale si impegna in tal senso a versare le somme sui conti tesoreria dei Comuni, i quali provvederanno, a loro volta, alla successiva corresponsione in favore degli Agenti impiegati sulla base dei servizi prestati dagli stessi.

Restano, per contro, a carico del Comune i costi d'uso, la manutenzione dei mezzi di servizio impiegati, nonché la custodia e la gestione delle attrezzature di proprietà.

Art. 7

Coordinamento

Il coordinamento delle attività oggetto del presente accordo è assicurato congiuntamente dal Comando di Polizia Locale e dall'Ente Parco.

Al fine di garantire l'efficace raccordo operativo tra le Parti, vengono designati i seguenti referenti responsabili:

- per i Comuni: il Comandante della Polizia Locale di Rionero in Vulture, Dott. Mauro Di Lonardo;
- per l'Ente Parco: l'Arch. Leonardo Cloroformio.

Eventuali variazioni dei referenti sopra indicati dovranno essere tempestivamente comunicate tra le Parti e non comporteranno la modifica del presente accordo di collaborazione.

Art. 8
Attivazione organizzazioni di volontariato

I Comuni, ravvisando i presupposti di rischio legati all'eccezionale afflusso turistico, possono altresì procedere all'attivazione di Organizzazioni di Volontariato previa messa in opera del Piano di Protezione Civile e all'istituzione del C.O.C., presupposti necessari per l'impiego delle Organizzazioni di Volontariato a supporto della gestione degli eventi.

L'attivazione delle Organizzazioni di Volontariato deve conformarsi con il calendario delle giornate e delle attività, come indicato nell'Allegato B del presente accordo.

Per le attività svolte possono essere riconosciuti in favore delle Organizzazioni di Volontariato esclusivamente il rimborso del carburante degli automezzi impiegati e il rimborso delle spese di vitto con limite massimo di € 15,00 a pasto o € 30,00 per attività di durata superiore a 6 ore continuative, dietro presentazione di fatture o scontrini fiscali leggibili e dettagliati, compatibili con le date dell'attività svolta. Ogni spesa deve essere giustificata da adeguata documentazione fiscale e risultare coerente al calendario delle giornate di cui all'Allegato B. In assenza di tali presupposti, non sarà possibile procedere al relativo rimborso.

La rifusione di tali spese sarà liquidata direttamente dal Comune attivatore alle Organizzazioni di Volontariato impiegate. L'Ente Parco provvederà successivamente, su richiesta del Comune e dietro presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, al ristoro dei costi richiesti dalle Organizzazioni di Volontariato ai Comuni.

Art. 9
Durata accordo di collaborazione

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed è valido ed efficace per l'annualità 2026. L'attivazione dei servizi di cui al presente accordo avviene sulla base del calendario programmatico (Allegato C), compilato da ciascun Comune e trasmesso all'Ente Parco.

Qualora si rendessero necessarie ulteriori attività non previste nel suddetto calendario, i Comandi di Polizia Locale interessati dovranno trasmettere specifica istanza di integrazione all'Ente Parco. Ai fini del rimborso delle prestazioni di lavoro straordinario, tale estensione del servizio deve essere preventivamente autorizzata dall'Ente Parco medesimo.

Art. 10
Recesso ed eventuali modifiche

Gli Enti aderenti hanno facoltà di recedere dal presente accordo, prima della naturale scadenza, mediante l'adozione di apposita Deliberazione e formale comunicazione agli altri Enti interessati, a mezzo Pec.

Il presente accordo potrà essere inoltre modificato in qualsiasi momento, previa adozione di conforme atto deliberativo da parte delle rispettive Giunte Comunali e/o dei preposti Organi di Gestione.

Art. 11
Controversie

In caso di controversie in ordine all'applicazione delle clausole contenute nel presente accordo di collaborazione, le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse.

In ogni caso, esse saranno decise da un Collegio composto da tre arbitri, nominati uno dalla conferenza dei Sindaci, uno dall'Ente Parco e uno dalla Prefettura di Potenza.

Gli Arbitri così nominati risolveranno le controversie senza formalità, nel rispetto del principio del contraddittorio e con pronuncia inappellabile.

Art. 12
Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente di accordo di collaborazione si rinvia alla vigente normativa.

Art. 13
Trattamento dati personali

Al presente accordo si applicano tutte le disposizioni in materia di trattamento e di protezione dei dati personali di cui al Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR).

I dati forniti dai Comuni aderenti saranno raccolti presso i Comandi di Polizia Locale dei Comuni interessati per le finalità di cui al presente accordo. Sono, a tal fine, individuati quali Responsabili del trattamento dei dati i Comandanti delle Polizie Locali dei Comuni, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.

I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni aderenti per soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

PER L'ENTE PARCO REGIONALE DEL VULTURE
Il Commissario Straordinario pro-tempore
Giovanni DI BELLO

PER IL COMUNE DI RIONERO IN VULTURE
Il Sindaco pro-tempore
Mario DI NITTO

PER IL COMUNE DI ATELLA
Il Sindaco pro-tempore
Giuseppe Donato TELESCA
